

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.1.2007
COM (2007) 23 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI

Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea

{SEC(2007) 84}

{SEC(2007) 85}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea

1. Introduzione

Nel novembre 2006, la Commissione ha proposto di varare un ambizioso programma d'azione per ridurre gli oneri amministrativi imputabili alla legislazione UE in vigore. In tale contesto, la Commissione ha proposto che il Consiglio europeo di primavera 2007 fissi un obiettivo di riduzione del 25%, che l'UE e gli Stati membri dovranno raggiungere insieme entro il 2012¹. Ciò attesta l'impegno della Commissione a favore di una migliore regolamentazione nell'ambito della strategia per la crescita e l'occupazione.

L'obiettivo generale della riduzione del 25% è un obiettivo che può essere raggiunto attraverso la condivisione delle responsabilità e lo sforzo comune degli Stati membri e delle istituzioni europee. È importante che tutti i partner coinvolti nel processo adottino rapidamente azioni adeguate che traducano l'obiettivo politico in misure operative, a vantaggio delle dinamiche imprenditoriali e, in particolare, delle piccole e medie imprese e dei consumatori.

Il programma d'azione non prevede interventi di deregolamentazione, né intende modificare gli obiettivi politici o le finalità della legislazione comunitaria in vigore. Esso rappresenta piuttosto uno sforzo significativo di razionalizzare e alleggerire l'attuazione degli obiettivi politici - un indicatore importante della qualità della regolamentazione a tutti i livelli. Gli oneri amministrativi inutili e sproporzionati hanno un'incidenza negativa sull'economia, sono percepiti come fonte di perturbazione e di distrazione per le attività delle imprese e in più occasioni sono stati indicati come ambiti prioritari per interventi di semplificazione della regolamentazione. La Commissione si è impegnata a dare un contributo all'eliminazione degli oneri inutili a tutti i livelli, sottolineando che la responsabilità in tal senso è tanto degli Stati membri quanto delle istituzioni europee.

Il piano d'azione definisce il modo in cui la Commissione intende individuare, misurare e ridurre gli obblighi di informazione. Il programma misurerà i costi amministrativi, determinerà quali di essi costituiscono costi superflui e ridurrà gli oneri amministrativi inutili. In pratica, la Commissione analizzerà i risultati della misurazione ed adotterà le misure del caso per ridurre gli oneri inutili. La strategia presentata nella presente comunicazione è ambiziosa e il suo successo dipende in larga misura dal sostegno attivo e dalla cooperazione degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione europea. Il progetto pilota e le altre misurazioni a livello nazionale realizzati a tutt'oggi² hanno dimostrato che il successo della riduzione degli oneri amministrativi dipende dall'impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri.

¹ Documento di lavoro della Commissione COM(2006)691: "Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea". Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2006)689: "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea".

² "Pilot project on administrative burden", WIFO-CEPS, ottobre 2006.

La tabella 1 riassume le diverse componenti del piano d'azione e rinvia a presentazioni più dettagliate degli elementi di base che figurano nella presente comunicazione.

Tabella 1 Componenti del piano d'azione UE di riduzione degli oneri amministrativi	
	Metodo utilizzato per misurare i costi (capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.2) e principi di riduzione degli oneri (capitolo 5)
	Settori prioritari di misura e riduzione degli oneri amministrativi inutili legati alla legislazione comunitaria e alla legislazione "puramente" nazionale e regionale rispettivamente (sezione 2.3)
	Struttura organizzativa proposta (sezione 2.4)
	Obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi (capitolo 3)
	Proposte di azione immediata (capitolo 4)

Il piano d'azione si concentra sugli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che dovrebbero essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa. Il suo scopo è quello di ridurre gli oneri amministrativi inutili che gravano sulle imprese; tuttavia, il programma introdurrà anche miglioramenti significativi a favore dei consumatori, per esempio attraverso la riduzione dei prezzi. È evidente che tali misure non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla legislazione e che esistono certamente dei casi in cui, per esempio, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla protezione dei diritti dei lavoratori o dell'ambiente o alla necessità di proteggere gli interessi finanziari della Comunità e di garantire una sana gestione finanziaria, gli obblighi di informazione saranno mantenuti.

Sostanzialmente, si propone, da una parte, che la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, misuri gli oneri amministrativi legati alla legislazione comunitaria, ivi comprese le disposizioni di applicazione, ed elabori proposte di riduzione e, dall'altra, che gli Stati membri misurino e riducano gli oneri amministrativi imposti dalle legislazioni "puramente" nazionali e regionali. Il programma sarà varato nel maggio 2007 e avrà per obiettivo quello di fornire, entro il novembre 2008, la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione comunitaria selezionata. Ciò contribuirà a ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi imposti alle imprese. Per ottenere tale obiettivo ambizioso, gli Stati membri e la Commissione devono operare insieme per inventariare, misurare e ridurre gli oneri inutili che gravano sulle imprese.

A lungo termine, il programma apporterà vantaggi economici, ma sarà in grado di produrre risultati tangibili e concreti anche nel medio termine. Il programma mette l'accento sulla riduzione degli oneri amministrativi inutili in settori prioritari precisi. Tali settori prioritari relativi alla legislazione comunitaria sono stati individuati sulla base dei risultati di un progetto pilota³ che si è concluso nell'ottobre 2006, dei contributi delle parti interessate che hanno partecipato al programma di semplificazione (*rolling simplification programme*) e dei risultati della consultazione organizzata nel quadro documento di lavoro della Commissione adottato il 14 novembre 2006. I settori prioritari selezionati sono quelli all'interno dei quali insorgono le esigenze legislative responsabili della maggior parte dei costi amministrativi che gravano sulle imprese. In questo modo, la Commissione e i legislatori competenti in materia possono

³ "Pilot project on administrative burden", WIFO-CEPS, ottobre 2006.

concentrare gli sforzi e le risorse sui settori in cui la semplificazione delle normative relative alle imprese può avere il maggiore impatto. Le relative modifiche saranno però apportate solo esse se non compromettono gli obiettivi della legislazione. In un secondo tempo, la Commissione potrà decidere di allargare il programma d'azione ad altri settori che attualmente non figurano nell'elenco dei settori prioritari.

Oltre all'obiettivo di riduzione e ai settori prioritari, il programma d'azione comprende un elenco di azioni rapide (*fast track actions*) da adottare durante la presidenza tedesca (allegato III). Poiché possono produrre rapidamente risultati a breve termine, tali azioni costituiscono un primo passo verso la realizzazione dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e indicano quanto la questione stia a cuore della Commissione. Il programma d'azione cercherà continuamente di produrre risultati concreti che semplifichino le condizioni di lavoro delle imprese.

1.1. Oneri amministrativi e contesto in cui operano le imprese dell'UE

La legislazione dell'Unione europea persegue obiettivi di interesse generale che sono più facilmente raggiungibili a livello di Comunità che a livello di singolo Stato membro. Tali obiettivi prevedono che siano garantite le condizioni di funzionamento del mercato interno e livelli adeguati di rispetto delle norme sociali e di sicurezza. Le informazioni e la rendicontazione sono essenziali per mantenere la fiducia reciproca in seno al mercato interno, in quanto permettono di garantire l'esistenza di condizioni uguali per tutti. Le informazioni e la rendicontazione / la stesura di relazioni sono inoltre importanti in settori politici quali la politica di coesione e l'agricoltura, in cui vengono concessi finanziamenti pubblici. L'equilibrio tra i vantaggi che presentano tali esigenze e gli oneri amministrativi che esse implicano deve essere oggetto di un controllo costante e può cambiare nel tempo; alcune delle procedure in vigore richiedono molto tempo o sono diventate eccessivamente complicate o obsolete, anche se in alcuni casi le informazioni richieste sono già disponibili a partire da altre fonti.

Le esigenze amministrative possono condizionare l'ambiente imprenditoriale in quanto le imprese in tutta la Comunità sono tenute a dedicare molto tempo alla compilazione di moduli e a riferire su un'ampia gamma di materie. Secondo le stime, tali costi rappresentano attualmente il 3,5% del PIL dell'Unione europea. Grazie alla riduzione degli obblighi di informazione ridondanti, il personale delle imprese potrà dedicare più tempo alle attività fondamentali dell'impresa, con conseguente diminuzione dei costi di produzione e maggiore concentrazione su attività innovative e di investimento che possono migliorare la produttività e la competitività generale.

L'obiettivo comune di ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012 coinvolge la legislazione comunitaria e le normative nazionali. Nel medio termine, la realizzazione di tale obiettivo potrebbe produrre l'aumento del livello del PIL dell'Unione europea di circa l'1,4%, pari a 150 miliardi di euro⁴.

1.2. Definizione dei costi e degli oneri amministrativi

È importante chiarire ciò che si intende per costi e oneri amministrativi, rispettivamente; le relative definizioni sono presentate nel riquadro seguente e si basano sulle definizioni, riconosciute a livello internazionale, del manuale del modello dei costi standard e della

⁴ Gelauff, G.M.M. e A.M. Lejour (2005). Five Lisbon highlights: The economic impact of reaching these targets. CPB Document 104. CPB, L'Aia.

metodologia del modello dei costi standard dell'Unione europea (*EU Standard Cost Model Methodology*, EU SCM)⁵.

I costi di conformità alla normativa (compliance costs) sono tutti i costi che dipendono dall'azione di conformarsi ad un regolamento, eccettuati i costi finanziari diretti e le conseguenze strutturali di lungo termine. Secondo il modello dei costi standard, tali costi si suddividono in "costi di conformità tecnica" e "costi amministrativi".

I costi amministrativi si definiscono come i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini per conformarsi all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad autorità pubbliche o a privati.

Le informazioni vanno intese in senso lato, ossia compresi i costi per etichettature, relazioni, controlli e valutazioni necessari per fornire le informazioni e per l'iscrizione nel registro. In alcuni casi le informazioni devono essere trasmesse alle autorità pubbliche o a privati. In altri casi, esse devono solamente risultare disponibili in caso di ispezione o essere fornite su richiesta.

È importante operare una netta distinzione tra le informazioni che le imprese raccoglierebbero anche in assenza della legislazione in questione e le informazioni che non verrebbero invece raccolte senza apposite disposizioni in materia. I costi imputabili a queste ultime sono detti oneri amministrativi. Alcuni oneri amministrativi sono necessari se si vuole che gli obiettivi della normativa e il livello di protezione previsto, definito nei trattati, siano rispettati adeguatamente, per esempio nei casi in cui le informazioni sono necessarie per rendere trasparenti i mercati. Esistono tuttavia numerosi casi in cui gli oneri possono essere semplificati e ridotti e senza che ciò abbia effetti sulla legislazione in quanto tale; gli oneri di questo tipo sono evidentemente inutili.

Il programma d'azione mira a misurare i costi amministrativi e a individuare e a ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi delle normative in questione⁶.

2. Sviluppo di una misurazione a livello comunitario degli oneri amministrativi

2.1. L' SCM comunitario

Il 23 marzo 2005 il Consiglio europeo ha invitato “la Commissione e il Consiglio ad esaminare una metodologia comune per la misurazione dei costi amministrativi prefiggendosi l'obiettivo di pervenire ad un accordo entro la fine del 2005”. Il 16 marzo 2005 la comunicazione della Commissione intitolata “Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea” conteneva nell'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione uno schema dettagliato di un “modello UE dei costi amministrativi netti”⁷ basato sul modello dei costi standard⁸.

⁵ *EU model – manual*, marzo 2006, pag. 1 (http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/sec_2005_0791_anx_10_en.pdf); *International Standard Cost Model Manual – measuring and reducing administrative burdens for businesses*, ottobre 2005, pag. 7 (<http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf>).

⁶ "International SCM manual" <http://www.oecd.org/dataoecd/32/54/34227698.pdf>.

⁷ Commissione europea, documento di lavoro dei servizi della Commissione "Ridurre al minimo i costi amministrativi imposti dalla legislazione", allegato alla comunicazione del 2005 "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea", schema dettagliato di un eventuale "modello UE dei costi amministrativi netti" (SEC(2005)175 del 16.3.2005).

⁸ L'impiego del modello dei costi standard ha registrato progressi significativi a livello di riforma del sistema di regolamentazione in numerosi Stati membri e il presente piano d'azione intende ovviamente fare tesoro di tali esperienze. Il modello dei costi standard è attualmente utilizzato da 17 Stati membri e dall'OCSE. <http://www.administrative-burdens.com/>

Le caratteristiche principali del modello comunitario di calcolo dei costi amministrativi inutili sono state successivamente modificate e perfezionate nel quadro di una fase pilota incominciata nel aprile 2005 e conclusa nel settembre dello stesso anno, dopo la quale la Commissione ha presentato una nuova metodologia, chiamata anch'essa "EU SCM"⁹. La Commissione ha elencato numerosi possibili miglioramenti dell'SCM comunitario, mettendo in chiaro che una tale ottimizzazione non costituiva un presupposto fondamentale per la sua applicazione. Un manuale operativo per l'applicazione del modello è stato incluso negli orientamenti in materia di valutazione dell'impatto del 15 marzo 2006¹⁰ ed è stato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE per facilitare la convergenza metodologica. L'SCM comunitario è stato applicato in numerose valutazioni di impatto pubblicate o imminenti¹¹, per garantire che gli oneri amministrativi generati dalle nuove normative fossero giustificati e ridotti al minimo¹².

2.2. La misurazione a livello di UE e l'individuazione degli obblighi di informazione

Il programma d'azione utilizzerà l'SCM comunitario¹³ per individuare gli obblighi di informazioni più onerosi e le esigenze in termini di informazioni da fornire (per esempio, la presentazione dei certificati di conformità) nei settori prioritari proposti nella comunicazione, per valutarli e proporre indicazioni su come possono essere ridotti.

Una delle conclusioni fondamentali del progetto pilota è che l'individuazione di specifici obblighi di informazione deve costituire la base del programma di misurazione. Quantunque il loro numero vari notevolmente da uno Stato membro all'altro¹⁴, risulta più semplice confrontare tali obblighi che intere normative diverse da paese a paese. Gli obblighi di informazione costituiscono pertanto gli elementi essenziali di qualsiasi programma di riduzione degli oneri amministrativi. Questo implica una chiara classificazione degli obblighi di informazione negli atti di base e nelle relative norme di attuazione, a livello sia dell'UE sia nazionale. La metodologia prevede dunque, innanzitutto, di effettuare l'inventario preciso di tutti i principali obblighi di informazione previsti dagli atti legislativi in questione. Gli obblighi di informazione prescritti dalla legislazione comunitaria saranno repertoriati per primi, prima di quelli legati alla legislazione comunitaria ma aggiunti dagli Stati membri nel quadro del recepimento di tale legislazione. La Commissione e gli Stati membri lavoreranno in stretta collaborazione per repertoriare tali obblighi prima della misurazione dei costi.

⁹ Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Developing an EU common methodology for assessing administrative costs imposed by EU legislation - Report on the Pilot Phase (April–September 2005)" (SEC(2005) 1329), allegato alla comunicazione relativa a un metodo comune in ambito UE per la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (COM(2005)518 del 21.10.2005).

¹⁰ Si veda il sito: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs_en.htm.

¹¹ Si veda, ad esempio, "Impatto sui servizi postali" (SEC(2006)1292), allegato al documento COM(2006)594.

¹² Anche se utilizza la stessa metodologia, l'esercizio di riduzione degli oneri amministrativi è diverso dalla pratica normale della valutazione di impatto. L'esercizio di riduzione degli oneri amministrativi mira a fornire una valutazione ex post generale della normativa in un ambito politico a tutti i livelli, per poi individuare gli ambiti che saranno oggetto di riduzione. La valutazione di impatto misura tutti i costi e i benefici delle diverse opzioni politiche, mentre il metodo utilizzato per la riduzione degli oneri amministrativi rappresenta solamente uno strumento di misura parziale che deve essere utilizzato in modo proporzionale ed esclusivamente per valutare l'impatto ex ante delle modifiche che si propone di apportare alla normativa (approccio marginale).

¹³ SEC (2005) 175.

¹⁴ Il Regno Unito ha rilevato circa 20 000 obblighi, mentre la Danimarca e i Paesi Bassi ne hanno rilevato rispettivamente 1 100 e 3 000.

Poiché gli Stati membri che hanno già completato le loro misurazioni di base hanno adottato varianti leggermente diverse rispetto all'SCM originario, i confronti tra paesi dei dati ottenuti risultano difficili, in particolare allorché si tenti di aggregare i risultati e di determinare l'origine degli obblighi di informazione. A tal fine, sarà necessario procedere ad una certa armonizzazione tecnica (cfr. allegato I).

2.3. Il campo di applicazione del piano d'azione: quali normative saranno esaminate

Conformemente alla strategia per la crescita e l'occupazione e in seguito alla consultazione e alle discussioni sul documento di lavoro¹⁵, la Commissione propone di limitare la portata del piano d'azione agli obblighi imposti alle imprese¹⁶.

Inoltre, in seguito alla consultazione effettuata nel quadro del documento di lavoro di novembre, è stato generalmente convenuto che la Commissione e gli Stati membri debbano concentrarsi sull'individuazione degli obblighi di informazione, sulla misura dei relativi costi e sulla elaborazione delle misure in grado di ridurre gli oneri imposti da¹⁷:

per quanto riguarda gli Stati membri e la Commissione:

- i regolamenti e le direttive CE (compresi gli obblighi di informazione che derivano dal diritto internazionale) nei settori prioritari in cui si registrano gli oneri maggiori o che sono percepiti come una fonte significativa di perturbazione per le attività delle imprese

e

- le misure nazionali di recepimento e di attuazione associate a tali regolamenti e direttive CE;

per quanto riguarda gli Stati membri:

- gli Stati membri dovrebbero nel frattempo procedere a realizzare le misurazioni di base degli obblighi di informazione a livello nazionale oppure individuare i settori prioritari di misurazione e riduzione degli obblighi di informazione "puramente" nazionali e regionali.

La Commissione è incoraggiata dal fatto che nel 2006 diciassette Stati membri, rispetto agli undici dell'anno precedente, hanno deciso di misurare e ridurre gli oneri amministrativi e che altri due stanno provando ad applicare la metodologia. Il piano d'azione prevede che entro il 2009 tutti gli Stati membri abbiano completato le misurazioni relative agli obblighi di informazione nei principali settori prioritari nazionali e regionali. Gli Stati membri e la Commissione devono inoltre concordare i valori di riferimento generali relativi alle misurazioni di base dei settori prioritari e gli obiettivi di riduzione, condivisi da Comunità e Stati membri in

¹⁵ Documento di lavoro della Commissione COM(2006)691: "Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea".

¹⁶ La Commissione analizzerà inoltre le esigenze amministrative di tutti i beneficiari della politica di coesione. Il piano d'azione non impedisce l'adozione da parte della Commissione di iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini, sulle amministrazioni pubbliche e/o sul settore del volontariato.

¹⁷ Per ulteriori dettagli tecnici, cfr. *EU Model - manual* (http://ec.europa.eu/governance/impactdocs/sec_2005_0791_anx_10_en.pdf).

funzione dell'origine degli oneri amministrativi. In seguito alle discussioni e alla consultazione sul documento di lavoro del 14 novembre, la Commissione ha individuato i seguenti settori prioritari relativi alla legislazione comunitaria:

1. Diritto societario
2. Legislazione farmaceutica
3. Ambiente di lavoro e rapporti di lavoro (*working environment / employment relations*)
4. Legislazione fiscale (IVA)
5. Statistiche
6. Agricoltura e sovvenzioni agricole
7. Sicurezza alimentare
8. Trasporti
9. Pesca
10. Servizi finanziari
11. Ambiente
12. Politica di coesione
13. Appalti pubblici

L'allegato II riporta l'elenco dei settori prioritari scelti per essere oggetto della misurazione nonché le relative normative. Negli ambiti in cui sono già in corso, nel 2007, o sono progettate attività di misurazione dei costi amministrativi o di valutazione dell'incidenza economica significativa delle normative (per esempio, nel settore del diritto societario, dell'agricoltura, degli appalti pubblici e della politica di coesione), sarà garantito un coordinamento stretto in grado di ottimizzare le sinergie. Se, nel corso di attività successive, emergesse che atti legislativi dell'Unione Europea particolarmente onerosi non figurano nell'elenco, essi vi saranno aggiunti. L'elenco dei settori prioritari e delle relative normative non pregiudica le eventuali misure successive adottate per ridurre gli oneri amministrativi. In alcuni casi, le misurazioni potrebbero anche rivelare che tutti gli oneri imposti dalle normative sono necessari. Chiaramente, tali obblighi rimangono validi.

2.4. Questioni organizzative

La Commissione propone che l'approccio delineato sia attuato tramite un partenariato con gli Stati membri. La Commissione garantirà la compatibilità di tale esercizio con i precedenti impegni di presentazione, entro i tempi previsti, delle proposte che figurano nei programmi di lavoro.

2.4.1 Consulenti esterni

La Commissione affiderà la realizzazione concreta dell'esercizio di misurazione dei costi amministrativi della legislazione comunitaria a consulenti esterni che saranno selezionati all'inizio del 2007 tramite gara. I consulenti realizzeranno le misurazioni in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, presenteranno relazioni sulle porzioni di legislazione selezionate per la misurazione e forniranno alla Commissione suggerimenti relativi alla riduzione in tutti i settori politici. Il campo di applicazione del programma può essere ampliato se saranno individuati altri obblighi di informazione passibili di riduzione.

2.4.2 Stati membri e Commissione

Il progetto sarà diretto da un gruppo direttivo e da numerosi sottogruppi di esperti che saranno

precisati in un secondo tempo.

Si propone di far partecipare gli Stati membri nel quadro del gruppo di esperti nazionali di alto livello convocati nel quadro dell'iniziativa per legiferare meglio. Questo gruppo esaminerà periodicamente i risultati raggiunti, darà consigli alla Commissione e garantirà che i punti di contatto presenti nelle amministrazioni degli Stati membri siano a disposizione dei servizi della Commissione e dei consulenti. Altri gruppi di esperti incaricati di consigliare la Commissione serviranno da punti di contatto per settori prioritari specifici.

Si prevede inoltre di procedere regolarmente a uno scambio di opinioni con la rete SCM esistente e di cercare il contributo dei suoi membri sui problemi metodologici che potrebbero insorgere. Inoltre, la Commissione lavorerà con gli Stati membri per individuare e diffondere le buone pratiche in materia di riduzione degli obblighi di informazione onerosi a livello nazionale e regionale.

La Commissione intende presentare regolarmente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento del programma d'azione.

2.4.3 Collegamento con altre attività pertinenti in corso

Il programma d'azione comunitario di riduzione degli oneri amministrativi viene ad aggiungersi a numerose altre attività in corso, in particolare al programma di semplificazione (*rolling simplification programme*) della Commissione, che contiene già un certo numero di atti legislativi che figurano tra i settori prioritari individuati nel programma d'azione. La riduzione degli oneri amministrativi è una forma specifica di semplificazione e l'analisi delle misurazioni e della riduzione degli oneri amministrativi effettuate nel quadro del programma d'azione di riduzione degli oneri amministrativi rappresenterà quindi, in genere, un arricchimento del programma di semplificazione della Commissione.

Numerosi studi in corso o programmati relativi alla misurazione degli oneri amministrativi in settori precisi rappresentano ugualmente un grande interesse per il programma d'azione¹⁸. Per esempio, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nel dicembre 2006 è stato avviato uno studio sulla misurazione degli oneri amministrativi imposti agli agricoltori per effetto della riforma della PAC del 2003.

2.4.4 Risultati attesi dell'esercizio di misurazione e proposte di semplificazione

L'esercizio di misurazione durerà circa due anni, ma il programma d'azione deve generare azioni immediate. La Commissione non attenderà la fine del progetto per presentare proposte volte a ridurre gli oneri amministrativi. Durante l'esercizio di misurazione, la Commissione continuerà a ricercare gli obblighi che possono essere semplificati, eliminati o modificati in una prospettiva di riduzione degli oneri amministrativi inutili.

2.4.5 Partecipazione delle parti interessate

Il programma d'azione prevede un approccio trasparente che terrà conto delle informazioni provenienti dalle parti interessate di tutta l'Europa¹⁹. Inoltre le imprese europee avranno la possibilità di partecipare in misura significativa all'esercizio di misurazione, per esempio nel

¹⁸ COM (2006) 689, pag. 10.

¹⁹ Ciò sarà effettuato attraverso il progetto pilota proposta nel bilancio 2007 (linea di bilancio: 26 01 08).

quadro di colloqui approfonditi. Infine, per ottimizzare l'interazione, si valuterà l'apporto che possono dare le risorse informatiche.

3. Obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi

La Commissione ha proposto una strategia ambiziosa per repertoriare, misurare e ridurre gli oneri amministrativi nell'UE. Ottenere un accordo sugli obiettivi comuni di riduzione permette di dare l'impulso politico necessario e di stimolare il senso di responsabilità a tutti i livelli. Tramite la fissazione di obiettivi, risulta più facile controllare e gestire l'intero processo di riduzione degli oneri amministrativi²⁰. Misurare significa fare.

La Commissione ha proposto un obiettivo comune di riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 2012, a livello comunitario, nazionale e regionale. Tale obiettivo rispecchia gli obiettivi nazionali esistenti²¹.

3.1. Fissazione di obiettivi in quattro Stati membri

Dall'esame delle iniziative adottate dagli Stati membri che hanno già avviato programmi di riduzione e di misurazione degli oneri amministrativi si possono trarre i seguenti insegnamenti per lo sviluppo di una strategia comunitaria.

L'esperienza acquisita dai quattro Stati membri che hanno condotto misurazioni di base complete, considerando gli oneri generati sia a livello comunitario sia a livello degli Stati membri, indica che un obiettivo di riduzione del 25% può essere raggiunto aggiornando e razionalizzando l'obbligo di trasmettere informazioni a entrambi i livelli. Ciò è ulteriormente comprovato dagli esercizi più parziali di misurazione realizzati da un maggior numero di Stati membri in singoli settori. Tali risultati empirici confermano l'esistenza di considerevoli oneri amministrativi suscettibili di essere ridotti applicando vari metodi di riduzione dei costi, elencati successivamente, senza influire sugli obiettivi della relativa legislazione.

3.2. Insegnamenti per lo sviluppo di obiettivi comunitari

3.2.1 L'obiettivo comune del 25% è un aspetto fondamentale del programma

Dalle esperienze condotte dagli Stati membri esaminate emerge che gli obiettivi generali dovrebbero essere fissati in una fase iniziale contemporaneamente al lancio di un esercizio di misurazione basato su una metodologia condivisa. La Commissione ritiene che il Consiglio europeo dovrebbe fissare tale obiettivo comune nella primavera del 2007. Si propone di scegliere un obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi del 25% per l'Unione europea nella sua complessa e di utilizzare tale obiettivo come base politica per generare l'impulso necessario.

Più precisamente, la Commissione ritiene che il Consiglio europeo debba approvare un obiettivo di riduzione del 25% tanto per la legislazione comunitaria che per le misure nazionali

²⁰ Esame del gruppo della Banca mondiale del programma olandese di riduzione degli oneri amministrativi, novembre 2006; Administrative Simplification In The Netherlands, OCSE, 24 novembre 2006.

²¹ Alcuni paesi hanno fissato un obiettivo generale "politico" prima di ottenere i risultati (UK, SE) o persino prima di avviare la fase di misurazione (NL, DK, Repubblica ceca, AT). Tutti questi paesi hanno fissato un obiettivo del 25%, ad eccezione della Repubblica ceca (20%).

di recepimento e applicazione. Il Consiglio europeo dovrebbe invitare gli Stati membri a fissare obiettivi simili a livello nazionale entro, al più tardi, il 2008. È solamente tramite questa strategia combinata che le imprese potranno beneficiare dei sensibili miglioramenti apportati.

3.2.2 l'Unione europea e gli Stati membri uniscono le forze per ridurre gli oneri amministrativi

Nel programma d'azione, la Commissione presenta i suoi piani di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi relativi alla legislazione comunitaria e alle relative misure di recepimento. Tuttavia, per beneficiare al massimo dei vantaggi di un obiettivo comune del 25%, è necessario un impegno analogo da parte degli Stati membri per quanto riguarda le misure puramente nazionali e regionali di recepimento.

Per quanto riguarda le misurazioni che la Commissione realizzerà con l'aiuto degli Stati membri, gli interventi si concentreranno sugli oneri che insorgono nei settori prioritari elencati nel programma d'azione²². Si prevede che l'obiettivo comune del 25% sia raggiunto entro cinque anni. Si propone di fare il punto sui risultati raggiunti nella primavera del 2009. Questo calendario è ambizioso, considerato che un esercizio di misurazione su questa scala non è mai stato condotto in precedenza e che esso richiederà molto tempo (almeno 1 anno e mezzo secondo le attuali stime). La Commissione e gli Stati membri dovranno formulare proposte di riduzione, indicando i motivi per cui gli obblighi di informazione non sono più validi. Infine, le modifiche necessarie a livello comunitario dovranno, in larga misura, essere decise attraverso il processo interistituzionale. Il calendario implica un impegno forte da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione europea, per garantire che i processi legislativi ai livelli comunitario e nazionale siano portati a termine entro i tempi previsti e che le misure pertinenti siano attuate al più tardi nel 2012.

Si propone di fissare obiettivi parziali più specifici, per settore politico, sulla base dei risultati delle misurazioni, prima del Consiglio europeo di primavera 2009: obiettivi di riduzione più elevati potrebbero essere contemplati per i settori in cui gli oneri amministrativi sono particolarmente gravosi e maggiore è il margine di manovra per procedere a una riduzione. In generale, è chiaro che l'obiettivo del 25% rappresenta un obiettivo politico generale. Pertanto, i singoli obiettivi possono variare; in particolare, per quanto riguarda gli Stati membri, essi possono variare sulla base delle tradizioni normative e in funzione dei diversi settori, dei diversi atti normativi, dell'intensità regolamentare e della possibilità di introdurre semplificazioni amministrative.

Si propone di fissare l'obiettivo rispetto al livello degli oneri amministrativi registrato nel 2004. La Comunità e gli Stati membri che hanno già adottato misure devono vedere riconosciuti gli eventuali meriti²³.

Considerato che le future proposte di semplificazione degli oneri amministrativi non modificheranno né gli obiettivi politici delle proposte specifiche né la sostanza della politica

²² Gli oneri amministrativi di cui al regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio sono misurati nel quadro di uno studio distinto attualmente in corso. I risultati di tale studio saranno disponibili nel 2007 e saranno presi in considerazione al momento della revisione della regolamento prevista per il 2008. Le eventuali riduzioni degli oneri amministrativi che dovessero essere introdotte in seguito a tale revisione saranno prese in considerazione per calcolare l'obiettivo del 25% di riduzione degli oneri amministrativi.

²³ Saranno inoltre valutati gli effetti delle riduzioni ottenuti nel quadro del programma di semplificazione.

comunitaria, si raccomanda che le tre istituzioni si accordino sul fatto che le proposte di riduzione degli oneri amministrativi possano beneficiare di un trattamento prioritario nel quadro del processo decisionale interistituzionale²⁴.

4. Una strategia in vista di un'azione immediata

Tali obiettivi rappresentano un programma ambizioso di cambiamento a lungo termine, ma la Commissione propone inoltre di avviare, a partire dal primo semestre del 2007, i lavori relativi ad un certo numero di proposte di riduzione degli oneri amministrativi a livello comunitario. Essa ha individuato una serie di azioni rapide (*fast track actions*) che possono produrre risultati significativi apportando modifiche relativamente minori alla legislazione esistente. Esse non dovrebbero porre problemi dal punto di vista della decisione e dell'attuazione e non rimettono in questione l'obiettivo generale della normativa. Le proposte si basano sulla consultazione delle parti interessate e sui suggerimenti di esperti degli Stati membri e della Commissione. Tradurre rapidamente tali proposte in effettive modifiche richiede un impegno concreto da parte del Consiglio e del Parlamento. La Commissione invita pertanto il Consiglio europeo di chiedere al Consiglio e al Parlamento di accordare una priorità speciale alle misure di cui all'allegato III, dopo che la Commissione avrà presentato le relative proposte.

L'allegato III propone l'elenco degli undici settori in cui è possibile ridurre gli oneri amministrativi di circa 1,3 miliardi di euro²⁵.

5. Principi comuni per la riduzione degli oneri amministrativi

La misurazione delle esigenze amministrative nell'UE non rappresenta di per sé un obiettivo. Lo scopo è quello di ridurre l'eccessiva burocrazia che danneggia le imprese in Europa. Per quanto riguarda la questione di come ridurre tali oneri, la Commissione propone che il processo si ispiri ai seguenti principi, che possono contribuirvi in modo significativo:

- ridurre la frequenza delle dichiarazioni obbligatorie al livello minimo necessario per rispettare gli obiettivi fondamentali della legislazione in questione e, se possibile, armonizzare la frequenza delle dichiarazioni tra i diversi atti collegati;
- verificare che non venga richiesta più volte la stessa informazione attraverso canali diversi e eliminare gli eventuali doppi (ad esempio, numerosi obblighi di informazione in campo ambientale sono attualmente imposti da più di un atto legislativo);
- sostituire la raccolta di informazioni attualmente realizzata su supporto cartaceo con un sistema di dichiarazioni elettroniche via Internet, ricorrendo, ove possibile, a portali intelligenti;
- introdurre soglie per le prescrizioni in materia di informazione, limitandole il più possibile per le piccole e medie imprese, o ricorrere a campionamenti (è risaputo che le PMI risentono pesantemente degli oneri amministrativi e la rilevazione dei dati a fini di informazione dovrebbe tenerne conto);

²⁴ Accordo interistituzionale - "Legiferare meglio" del dicembre 2003 (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).


²⁵ L'importo esatto è tutt'ora in fase di calcolo

- prendere in considerazione la possibilità di sostituire gli obblighi di informazione imposti a tutte le imprese di un settore con un approccio basato sui rischi, richiedendo le informazioni agli operatori maggiormente esposti a rischi;
- ridurre o sopprimere le prescrizioni di trasmissione di informazioni allorché queste si riferiscono a disposizioni non più in vigore o modificate successivamente alla loro adozione (ad esempio, sussistono ancora obblighi di informazione per i trasporti stradali che risalgono all'epoca in cui erano necessari permessi per effettuare trasporti internazionali);
- fornire chiarimenti, a livello ufficiale, sugli atti legislativi complessi che possono rallentare l'attività delle imprese e che rendono necessaria una consulenza legale.

6. Fasi successive

La Commissione ha previsto varie fasi nel suo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea²⁶. Tali fasi comprendono la presentazione del piano d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi sulla base dei risultati della consultazione relativa al documento di lavoro della Commissione e il riesame strategico del programma per legiferare meglio.

Programma di riduzione degli oneri amministrativi



La Commissione, le altre istituzioni dell'UE e gli Stati membri vareranno successivamente un programma di misurazione e adotteranno iniziative relative alle azioni rapide (*fast track*)

²⁶ COM(2006) 689 del 14.11.2006.

actions). L'impegnativo esercizio di misurazione della legislazione CE e delle relative misure di recepimento da parte della Commissione comincerà nella primavera del 2007 e sarà oggetto di una prima relazione nell'ultimo trimestre del 2008. Tali azioni saranno controllate nel quadro del programma di semplificazione (*Rolling Simplification Programme*) che contiene un certo numero di importanti proposte di riduzione degli oneri amministrativi²⁷. I progressi realizzati a livello di riduzione degli oneri amministrativi saranno oggetto di relazioni periodiche. Contemporaneamente, gli Stati membri dovrebbero adottare iniziative simili nel corso di tale periodo e procedere a riduzioni degli oneri attraverso la modifica delle normative nazionali e/o regionali. Gli Stati membri dovrebbero riferire sui loro programmi nazionali di riduzione degli oneri amministrativi nel capitolo dedicato all'iniziativa "legiferare meglio" delle loro relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nel contesto della strategia per la crescita e l'occupazione. In tal modo la Commissione riferirà annualmente sui progressi complessivi realizzati - a livello comunitario e nazionale - nella sua relazione annuale sulla strategia per la crescita e l'occupazione, aiutando in tal modo il Consiglio europeo a indirizzare meglio questo programma. Come indicato, il Consiglio europeo di primavera 2009 sarà un'importante tappa intermedia del piano d'azione e la relazione annuale della Commissione di cui sopra conterrà quindi una valutazione intermedia del programma ed eventuali nuove proposte per renderlo più efficace.

Entro il marzo 2009, gli Stati membri dovranno avere concluso l'esercizio di misurazione – almeno per quanto riguarda i settori prioritari a livello nazionale – ed essere pronti a fissare i propri obiettivi nazionali. Per gli Stati membri, si tratta di un processo che terrà invariabilmente conto delle diverse date d'inizio, poiché alcuni di essi hanno già realizzato le misurazioni di base e avviato i programmi di riduzione dei costi.

Il Consiglio europeo di primavera 2012 potrà fare il bilancio di tutto il programma strategico e concluderlo solamente se tutte le parti interessate si impegnano a rispettare tali termini.

7. Conclusioni

Il piano d'azione illustrato nella presente comunicazione promette di contribuire in misura significativa a migliorare le condizioni di lavoro delle imprese dell'UE e contiene una tabella di marcia dettagliata per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi UE inutili e obiettivi in grado di guidare tale processo.

Il piano d'azione richiede un forte impegno da parte degli Stati membri e del colegislatore. Si chiede pertanto al Consiglio europeo di primavera 2007 di:

- (1) approvare il piano d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi che figura nella

²⁷ Cfr. "First progress report on the Simplification Strategy To Improve The Regulatory Environment", Staff Working Document, ottobre 2006. Esempi di settori politici: Ambiente: revisione della direttiva sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento e delle altre normative correlate sulle emissioni industriali, nell'intento di migliorare la chiarezza e la coerenza (in particolare in termini di trasmissione di informazioni) e di semplificare gli obblighi; direttiva sui prodotti da costruzione al fine di chiarire e ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI, attraverso una maggiore flessibilità nella formulazione e nell'uso di specifiche tecniche, norme di certificazione più leggere e l'eliminazione degli ostacoli che hanno finora impedito la creazione di un reale mercato interno dei prodotti da costruzione. Statistiche: alleggerimento degli obblighi di fornitura di dati statistici da parte degli operatori economici, eventualmente esentando le PMI, tenuto conto dei risultati del progetto pilota in corso in tema di quantificazione e riduzione dei costi amministrativi e dello studio diretto ad analizzare la fattibilità di un sistema di rilevazione limitato a un flusso unico.

presente comunicazione, nonché i settori prioritari selezionati, la metodologia proposta, i principi di riduzione degli oneri, l'elenco delle azioni rapide (*fast track actions*) e la struttura organizzativa;

- (2) invitare gli Stati membri ad appoggiare la Commissione nel suo esercizio di misurazione degli oneri amministrativi associati alla legislazione comunitaria e di recepimento, come indicato nella presente comunicazione;
- (3) fissare un obiettivo comune del 25% di riduzione degli oneri amministrativi previsti dalla legislazione europea e nazionale, da raggiungere al più tardi nel 2012. Per facilitare la realizzazione di tale obiettivo, è opportuno fissare un obiettivo di riduzione del 25% relativo specificamente agli oneri amministrativi che dipendono dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione relativa al suo recepimento. Tale obiettivo può essere soggetto, in un secondo momento, a diversificazioni tra i diversi settori prioritari, sulla base dei risultati del programma d'azione;
- (4) invitare gli Stati membri a fissare obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi a livello nazionale entro, al più tardi, l'ottobre 2008 e a presentare, a partire dal 2007 e a cadenza annuale, una relazione sull'esercizio di misurazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi nel quadro della loro relazione nazionale sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia per la crescita dell'occupazione;
- (5) invitare il Consiglio e il Parlamento europeo a dare una priorità particolare alle misure di cui all'allegato III, dopo che la Commissione avrà formulato le relative proposte, in modo che queste possano essere adottate il più rapidamente possibile nel 2007.

Allegato I: Requisiti minimi di armonizzazione

Poiché gli Stati membri che hanno già completato le loro misurazioni di base hanno adottato varianti leggermente diverse rispetto all'SCM originario, i confronti tra paesi dei dati ottenuti risultano difficili, in particolare allorché si tenti di aggregare i risultati e di determinare l'origine degli obblighi di informazione.

Il progetto pilota completato nell'ottobre del 2006 ha dimostrato che sarà necessario un livello minimo di armonizzazione delle definizioni, per permettere la convalida e il confronto dei dati tra paesi, la disponibilità di risultati pertinenti a livello comunitario e la definizione di obiettivi specifici di riduzione. Ciò implica in particolare:

- la classificazione degli obblighi di informazione secondo l'origine;
- quozienti dei costi standardizzati (costi generali);
- tipo di attività amministrative in questione e popolazioni (segmentazione del numero di settori/imprese) interessate;
- la definizione di “impresa efficiente”;
- gli enti in questione (ad esempio, famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche, ecc.).

Conformemente alla strategia per la crescita e l'occupazione, la Commissione propone di limitare la portata del programma d'azione agli obblighi che gravano sulle imprese²⁸.

²⁸ La Commissione esaminerà comunque le esigenze amministrative di tutti i beneficiari dei fondi della politica di coesione, nel quadro di un esercizio pilota. Ciò non esclude che la Commissione possa varare iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, le amministrazioni pubbliche e/o il settore del volontariato.

ALLEGATO II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations

1	Company Law ¹	Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies.
		3 rd Council Directive of 9 October 1978 (78/855/EEC)
		6 th Council Directive of 17 December 1982 (82/891/EEC)
		Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty.
2	Pharmaceutical legislation	Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use
		Directive 2001/20/EC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use
3	Working environment/ employment relations	Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
		Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites
4	Tax law (VAT)	Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment
5	Statistics	Council Regulation (EEC) No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States
		Council Directive 2001/109/EC of the EP and Council on fruit trees; Council; Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on pig production, Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on bovine animals
		Council Regulation (EEC N) 3924/91 of 19 December 1991 on the establishment of a Community survey of industrial production
		Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics

Annex II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations

6	Agriculture and Agricultural Subsidies	Council Regulation (EC) 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers ² .
		Commission Regulation (EC) No 1291/2000 of 9 June 2000 Laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products.
7	Food Safety	Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
		Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC.
		Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs.
		Council Regulation (EC) 1/2005 - Protection of animals during transport and related operations.
		Regulation 1830/2003 GMOs - traceability rules require that operators have in place system to hold information for 5 years.
		Council Directive Plant health – legislation requires operators to keep plant passports (certificates confirming compliance with EC legislation in this area) for 1 year.
8	Transport	Directive 98/6/EEC of the European Parliament and the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
		Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85 ³
9	Fisheries	(Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive);)
		Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

Annex II: Priority areas for the Commission's measurement of administrative burdens deriving from information obligations

10	Financial Services	Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions.
		Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions.
		Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life insurance
11	Environment	Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ⁴
		Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control ⁵
		Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC.
		Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles
		Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
12	Cohesion policy	Council Regulation (EC) No 1105/2003 of 26 May 2003 amending Regulation (EC) No 1260/1999 laying down general provisions on the Structural Funds.
		Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds.
		Commission Regulation (EC) No 621/2004 of 1 April 2004 laying down rules for implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as regards information and publicity measures concerning the activities of the Cohesion Fund.
13	Public Procurement ⁶	Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
		Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public work contracts, public supply contracts and public service contracts.
		Commission Regulation (EC) No 1564/2005 of 7 September 2005 establishing standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement procedures pursuant to Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance).

(1) A separate study to measure administrative cost stemming from company law is already in progress.

(2) The administrative burden related to Council Regulation (EC) No 1782/2003 is measured in a separate study which is ongoing. The results of this study will be available in 2007 and will be taken into account when the regulation will be up for review in 2008. Any reduction in administrative burden resulting from this review will be taken into account for the 25% administrative burden target.

(3) Measurement to focus on the benefits of the new act compared to the old legislation

4) The measurement for this piece of legislation will commence only in 2008 in order to provide an insight into the expected reductions made by the 2006 revision as compared to the 1993 regulation.

(5) The Commission is completing a full review of the IPPC directive and will propose a legislative revision before the end of 2007. Administrative burdens have been taken into account as a part of this review and the work of the consultants will therefore primarily focus on identifying and measuring those burdens that exist as a result of Member States' application of the directive.

(6) Measurements in the public procurement area shall be carried out as an integrated part of the overall intermediate evaluation of these relevant Directives currently scheduled to commence in 2008

Annex III Items for fast track actions)

Area	Company Law
Description	Ease requirements regarding written reports to the stockholders in case of merger and division
EC legislation	Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies and Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies
Reduction measure	Make the requirements voluntary and give stockholders the opportunity to decide whether the document should be drawn up in a national merger or division to align with the provision of the tenth directive

Area	Agriculture
Description	Ease the obligations for farmers, collectors and/or processors of energy crops that have to be complied with in order for the farmers to receive support for the cultivation of energy crops
EC legislation	Commission Regulation (EC) No 1973/2004
Reduction measure	Reduce the reporting obligation for the operators and make it possible to replace the obligatory lodging of a security by the operators by another system offering equivalent assurance for the good financial control of the system

Area	Agriculture
Description	Ease the requirements concerning the documentary proof to be delivered by operators in order to receive export refunds for exporting certain agricultural produce
EC legislation	Commission Regulation (EC) No 800/1999
Reduction measure	Raise threshold. Article 16(1) requires exporters to deliver a copy of a customs document as proof of importation in a third country in order to get differentiated refunds paid. Under certain conditions the paper copy may be replaced by IT generated information. Article 17 gives Member States the option to waive the requirement of article 16 (1) for refunds up to certain thresholds, depending on the destination. In that case only a transport document is required. To the extent possible, an extension of the waiver in order to cover more situations will be considered

Area	Statistics
Description	Ease certain statistical obligations on farmers
EC legislation	Council Directives 93/23/EEC; 93/24/EEC and 93/25/EEC
Reduction measure	Reduce frequency of certain agricultural statistics to once a year by merging and simplifying the 3 Directives. More specifically frequencies will be reduced for surveys in Member States with pig populations smaller than 3 million head and cattle population smaller than 1.5 million heads. Furthermore, Member States will be allowed to use sources other than surveys (e.g. the system for the identification and registration of bovine animals) to make the required estimates, thus easing the response burden on farmers

Area	Statistics
Description	Ease certain statistical obligations regarding the information society
EC legislation	Implementing regulation applying (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society
Reduction measure	Simplify the ordinary and sector questionnaire in the annual Commission Regulation that implements regulation 808/2004, thus easing the administrative burdens for respondents. The proposal aims at reducing the volume of statistical questions posed to businesses in the information society.

Area	Transport
Description	Ease certain obligations to provide transport statistics
EC legislation	EEC Council: Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty establishing the European Economic Community
Reduction measure	Remove the obligation to provide information on tariffs, agreements, price deals and transport. The proposal will remove outdated requirements (from 1960) for documentation on a series of issues when transporting goods across national borders within the EU.

Area	Transport
Description	Ease information obligations in the transport sector
EC legislation	Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations.
Reduction measure	Introduce electronic register to enhance exchange of data and allow targeted checks, thereby reducing administrative burdens on businesses.

Area	Transport
Description	Ease information obligations in the maritime sector
EC legislation	Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
Reduction measure	Simplify the administrative procedures both for public authorities (EU or national) and for private bodies.

Area	Food hygiene
Description	Exempt small businesses from certain HACCP requirements
EC legislation	Regulation 852/2004
Reduction measure	Exempt mall retailers (butchers, bakers etc.) from certain HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) requirements, thereby not imposing the same burdens on small butchers, bakers, etc. as on large supermarkets..

Area	Food hygiene
Description	Simplify administrative requirements for small fishing vessels
EC legislation	Regulation 853/2004
Reduction measure	Remove unnecessary requirements for small fishing vessels